

## **ORDINANZA MUNICIPALE SULL'IMPIEGO DI APPARECCHI BLOCCA RUOTA PER VEICOLI A MOTORE**

dell'8 febbraio 2016

### **Il Municipio di Bissone**

richiamati l'art. 54 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD), gli artt. 15-17 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante, gli artt. 107 cpv. 2 lett. d) e 192 LOC, gli artt. 25 e 44 RALOC e l'art. 115 ROC;

ordina:

### **CAPITOLO I Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza disciplina l'uso da parte della Polizia comunale degli apparecchi per immobilizzare i veicoli denominati "Blocca ruota Sheriff" (in seguito: apparecchi).

### **CAPITOLO II Impiego**

#### **Art. 2 Autorizzazione**

1. L'impiego degli apparecchi è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del Corpo di Polizia del Comune di Mendrisio, in caso di sua assenza, del suo sostituto.
2. Il Municipio può ordinare l'impiego degli apparecchi in ogni tempo, riservato il preavviso del responsabile del Corpo di Polizia del Comune di Mendrisio.

#### **Art. 3 Casistica**

1. L'impiego degli apparecchi è previsto in particolare quando:
  - a) il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico);
  - b) il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia cantonale, lo stesso non può essere subito evacuato;
  - c) il veicolo, oggetto di procedura contravvenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica e, previo accertamenti, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;
  - d) il fermo del veicolo avviene su ordine di un'Autorità cantonale o federale;
  - e) il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
  - f) il veicolo viene lasciato sull'area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia;
  - g) vi sono seri indizi per dubitare che il veicolo venga usato in modo o per scopi illeciti;
  - h) il conducente si rileva incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il veicolo ed una terza persona non possa assumerne immediatamente la guida (blocco cautelativo);
  - i) il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale per cui è comminata una contravvenzione maggiore o uguale a CHF 100.00, oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno CHF 100.00.
2. L'impiego di cui alla lettera i) del capoverso precedente è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti.
3. È escluso l'uso degli apparecchi su aree di proprietà privata.

### **CAPITOLO III**

#### **Procedura**

**Art. 4**  
Responsabilità ed informazione

1. L'impiego degli apparecchi avviene a cura e sotto la responsabilità della Polizia comunale, che ne verifica la corretta procedura ed il passaggio delle informazioni.
2. Durante l'impiego degli apparecchi le chiavi rimangono a disposizione della Polizia comunale, al fine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.

**Art. 5**  
Blocco del veicolo

1. Prima dell'applicazione dell'apparecchio, il responsabile controlla lo stato del veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi alla Polizia comunale.
2. L'apparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato conducente) e la catena di avviso, agganciata alla portiera del veicolo, lato conducente.
3. Oltre che con la catena di cui sopra, l'utente del veicolo bloccato dovrà venir reso attento del provvedimento tramite l'applicazione dello speciale avviso scritto sul parabrezza del veicolo.

**Art. 6**  
Sblocco del veicolo

1. L'autoveicolo bloccato viene liberato dal responsabile, su richiesta dell'avente diritto e previo ripristino/liquidazione dei motivi di cui all' art. 3, in particolare previo pagamento delle contravvenzioni previste e arretrate.
2. Al momento dello sblocco il conducente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante l'avvenuta consegna del veicolo, così come lo stato dello stesso.

### **CAPITOLO IV**

#### **Spese e garanzie**

**Art. 7**  
Tassa amministrativa

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di blocco è fissata in CHF 100.00 a carico del conducente o detentore.

**Art. 8**  
Garanzia

Al conducente o detentore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale oppure la prestazione di un'altra adeguata garanzia per le spese di cui alla presente Ordinanza.

### **CAPITOLO V**

#### **Disposizioni finali**

**Art. 9**  
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali.

**Art. 10**  
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Art. 11**  
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 24 marzo 2016 al 4 maggio 2016.

Per il Municipio:

Il Vice Sindaco a.i.:

Il Vice Segretario:

Marco Taminelli

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 41/2016.